

AVV. ALESSANDRO BACCHI
AVV. FRANCESCA CAPEZZALI
Via Baglioni, 36 - 06121 Perugia
Tel. 075/5730939 - Fax 075/5715183

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Per

~~RANIERI RICHIANO, nato a Perugia il 22.03.1959, C.F. RNRSTN39C22G1785, e~~

~~residente in Perugia, Via Col di Lana 55,~~ rappresentato e difeso, congiuntamente

e disgiuntamente, giusta delega in calce alla memoria di costituzione nel

giudizio di primo grado (R.G. 5585/2013 Trib. Perugia) del 12.12.2013, dall'Avv.

Francesca Capezzali (c.f. CPZFNC76R56A475U) e dall'Avv. Alessandro Bacchi

(c.f. BCCLSN75C18A475P) del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dei difensori in Perugia - Via Baglioni n. 36 (pec:

francesca.capezzali@avvocatiperugiapec.it,

alessandro.bacchi@avvocatiperugiapec.it, fax 075/5715183)

contro

~~ORSINI TOR MARYNA, C.F. KSNMYS11D07108X, residente in Danta (PG)~~

~~Niccolò di Celle, Via degli Ortacci 50,~~ rappresentata e difesa nel primo grado

del giudizio dall'Avv. Alessandra Torti presso il cui Studio in Perugia, Via Baldo

n. 7 ha eletto domicilio

Avverso

La sentenza n. 339/2019 emessa dal Tribunale di Perugia, Dott. ssa L. Giglio, in

data 25.02.2019 e pubblicata il 05.03.2019 (All. 1)

Il Sig. **Ranieri Stefano** e la Sig. ra **Olga Maria Mayra** contraevano matrimonio civile in data 06.08.2005.

Dall'unione dei coniugi nasceva, in data 08.01.2010, il minore **[redacted]**

Con ricorso notificato in data 07.11.2013 **Olga Maria Mayra** chiedeva la separazione personale dal coniuge **Ranieri Stefano** chiedendo in punto di condizioni accessorie l'affido congiunto del minore con collocamento presso la padre ed assegnazione in favore della stessa dell'abitazione coniugale, assegno di mantenimento di euro 500,00, contributo di mantenimento per il minore da porre a carico del padre di euro 1.500,00 mensili, oltre a tutte le spese straordinarie di natura scolastica, medica e ricreativa.

Si costituiva in giudizio il **Ranieri Stefano** il quale non si opponeva alla pronuncia della separazione e chiedeva pronunciarsi l'addebito della stessa alla coniuge, l'affido esclusivo del minore e collocamento dello stesso presso di sé, previa assegnazione della casa coniugale, con disciplina del diritto di visita e di frequentazione da parte della madre.

All'esito dell'udienza del 19.12.2013 il Presidente del Tribunale, sentite personalmente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori concedendo termine per memorie scritte.

Con ordinanza del 30.01.2014, il Presidente disponeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi:

- affidamento del figlio minore [redacted] ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- assegnazione alla Sig. ra [redacted] dell'appartamento sito in San Nicolò di Celle, con previsione di un termine di 60 giorni per il trasferimento suo e del figlio in detta abitazione;
- assegnazione al Sig. [redacted] della casa coniugale sita in [redacted] [redacted] n. 59,
- diritto del Sig. [redacted] di vedere e tenere con sé il figlio [redacted] piaciuto previo accordo con la madre, ovvero, in caso di mancato accordo, per due fine-settimana al mese in via alternata con la moglie (dalle ore 10 del sabato ovvero dall'uscita da scuola fino alle ore 20 della domenica), nonché per due pomeriggi alla settimana (coincidenti, salvo diverso accordo tra le parti, con il martedì e il giovedì) dalle ore 16 alle ore 20, nonché per 5 giorni durante le festività natalizie (comprendenti, alternativamente, il giorno di Natale e il giorno di Capodanno), nonché 2 giorni durante le festività pasquali, oltre a 20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
- versamento da parte del Sig. [redacted] alla moglie della somma mensile di euro 1.000,00, di cui euro 350,00 per il mantenimento del figlio ed euro 650,00 per la stessa), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio, preventivamente concordate ovvero, in caso di necessità e/o urgenza, adeguatamente documentate.

Con la medesima ordinanza, il Presidente nominava Giudice Istruttore la Dott. ssa Loredana Giglio e fissava davanti a questi l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 13 maggio 2014, assegnando alla ricorrente termine per il deposito della memoria integrativa sino a 30 giorni dalla comunicazione

dell'ordinanza stessa e al convenuto sino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167 cpc, nonché per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Nelle more del procedimento, in forza di istanza di modifica delle condizioni di separazione, avanzata dalla [redacted] il G.I., modificava l'ordinanza presidenziale, fissando il mantenimento in favore del figlio in euro 500,00 e quello nei confronti della coniuge in euro 800,00.

Esperita l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.06.2018.

Con sentenza n. 339/2019 pubblicata in data 05.03.2019, il G.I., definitivamente pronunciando, così provvedeva:

"1) dispone l'affidamento condiviso del minore [redacted] ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, nell'abitazione (di proprietà di [redacted]) sita in S. Nicolò di Celle, costituente nuova abitazione familiare del minore ed assegnata alla madre convivente;

2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore due giorni a settimana, da concordarsi tra le parti e che in caso di disaccordo, si indicano nel giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina (orario di rientro a scuola) e nel martedì pomeriggio, dall'orario di scuola, sino al mercoledì mattina (orario di rientro a scuola). Il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé il minore, due fine settimana al mese, alternati con la madre, dal sabato, dall'orario di uscita di scuola sino al lunedì mattina (orario di rientro a scuola). Durante le vacanze natalizie il padre, potrà vedere e tenere con sé il minore – compatibilmente con i suoi impegni di concertista – per almeno 5 giorni

consecutivi, comprensivi, ad anni alterni con la madre, del 24, 25 e 26 dicembre e del 31 e del primo dell'anno.

Il giorno dell'Epifania sarà trascorso dal minore ad anni alterni con il padre o con la madre. Durante le vacanze pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé il minore almeno due giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni, con il padre o con la madre (es. 25 aprile con la madre, 1 maggio con il padre). Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere almeno 15 giorni (anche non necessariamente consecutivi) con il padre, in periodo da determinarsi in accordo tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori cureranno, quando sono con il figlio, che il minore mantenga contatti telefonici anche quotidiani con l'altro genitore e dovranno comunicarsi gli indirizzi e le località dove si trovano con il minore se fuori dal territorio di sua abituale residenza;

3) pone a carico di [REDACTED] contributo di mantenimento per il figlio minore [REDACTED] di euro 500,00 mensili (oltre rivalutazione annuale Istat) da versarsi mensilmente in favore della madre convivente, oltre al 50 % delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa, da concordarsi tra le parti (o da documentarsi dal genitore anticipatorio in caso di spese mediche urgenti non coperti dal SSN);

4) pone a carico di [REDACTED] assegno di mantenimento in favore di [REDACTED] [REDACTED] di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat;

5) rigetta la domanda di addebito della separazione;

6) dichiara inammissibili le domande di condanna formulate dalla ricorrente per le ragioni indicate in motivazione.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio." (All. 1)

Il Sig. [REDACTED] come rappresentato e difeso, propone appello avverso la sentenza de qua, in quanto ingiusta ed erronea, meritevole pertanto di essere impugnata per i seguenti

MOTIVI

A) Sull'addebito della separazione in capo alla Sig.ra [REDACTED]

Erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie

Si chiede la modifica della sentenza in favore di una pronuncia di addebito nei confronti di [REDACTED] con conseguente revoca dell'obbligo di assegno di mantenimento in capo al [REDACTED] in base alle ragioni che si passano ad esporre.

La necessità di una critica puntuale della sentenza gravata, preordinata alla proposta di riforma auspicata, richiede di partire dall'analisi delle argomentazioni poste alla base della motivazione dal Giudice di Prime cure.

Quest'ultimo, a parere degli scriventi, è addivenuto ad un erroneo convincimento in ordine alla vicenda che occupa.

Passando quindi al vaglio della sentenza emanata, questa difesa intende impugnare le parti in cui viene affermato che:

I - *"La domanda deve essere rigettata poiché pur prendendo atto delle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED], che ha espressamente riferito di una "frequentazione" tra la donna e il [REDACTED] dichiarando di aver poi saputo che "stavamo insieme" non sono emersi all'esito dell'istruttoria elementi che consentano, in termini di elevata probabilità, di ritenere provata l'esistenza di una stabile relazione sentimentale ... le dichiarazioni di [REDACTED] sono di per sé neutrali perché non chiariscono la natura della frequentazione né specificano a quale data sia riferibile l'inizio di una possibile relazione".*

A ben vedere infatti il teste ██████████ riferisce di essere a conoscenza della frequentazione fra la ██████████ il ██████████ all'epoca della cena e di aver poi saputo che stavano insieme!

La collocazione temporale, pur non riferita espressamente dal teste, ben si evince dagli altri elementi emersi dall'istruttoria, nonché dalla copiosa documentazione versata in atti e **completamente ignorata nella sentenza qui gravata.**

A tal riguardo, infatti, preme precisare che anche la teste ██████████ ha riferito di aver visto la ██████████ la mattina del 6.9.2013 intorno alle 8:00, in Loc. Ramazzano, Via Passo dell'Acqua con "il figlio ██████████" circostanza questa confermata dalle risultanze del GPS, dalle quali è emerso che durante tutta la notte tra il 5 e il 6 settembre la ██████████ - che prima si era sincerata con il marito che questi restasse fuori la notte ██████████, avendo l'indomani ██████████ ██████████, è rimasta in Ramazzano, Via Passo dell'Acqua dove ha sede l'Agriturismo Ceccagnoli Maria Grazia che affitta appartamenti.

Dalla relazione investigativa, All. 13 parte resistente, **mai citata o presa in esame nella motivazione**, è emerso inoltre che la stessa titolare dell'agriturismo riferiva che la ricorrente non era stata registrata, il che vuol dire che non ha trascorso lì la notte sola con il figlio altrimenti sarebbe stata per forza registrata, ma che piuttosto, come confermato dalla dichiarazione resa dalla titolare dell'agriturismo alla investigatrice, poteva essere stata *"ospite occasionale di un nostro ospite che affitta l'appartamento ed è regolarmente registrato"*.

A fronte di quanto sopra, la sentenza gravata va pertanto impugnata anche nella parte in cui si afferma che:

II - *"I dati relativi agli spostamenti del veicolo in uso alla donna, desunti dal GPS installato dal ██████████ (all'insaputa della donna), confermano semplicemente spostamenti serali della stessa e registrano la presenza del veicolo anche nei pressi del laboratorio del*

██████████ ma di per sé soli, non sono indicativi dell'esistenza di una relazione sentimentale con lo stesso o con altri uomini".

La prova della sussistenza di una relazione extra coniugale, infatti, molto spesso va desunta da differenti e molteplici elementi, essendo quanto mai difficile per la parte che la subisce acquisire la prova diretta della stessa.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, tali elementi sono assolutamente sussistenti ed evincibili dalle risultanze processuali, ignorate per lo più dal giudice di prime cure.

In particolare, circa l'episodio della notte tra il 5 e il 6 settembre 2013, dai tracciati GPS emerge che: dapprima la ██████████ è stata presso l'abitazione del ██████████ in particolare dalle 20.18 alle 22.48 poi presso l'agriturismo Ceccagnoli dalle 23.12 alle 07.59 del giorno successivo. Richiestane giustificazione dal coniuge, dapprima la ██████████ negava, poi adduceva fantasiosa ricostruzione (di aver cenato dal ██████████ assieme al figlio ██████████ di aver prestato poi l'auto ad una amica, essersi fatta subito riaccompagnare a casa a Perugia, essersi fatta riportare l'auto la mattina seguente); quindi successivamente riconosceva di essere stata nel cosiddetto agriturismo col minore, adducendo altra fantasiosa motivazione (l'aver litigato col marito la sera precedente: ma se il marito nella notte in questione era assente per lavoro, perché andare fuori casa?!).

Preme ribadire e segnalare che di tutta questa ricostruzione e anche degli altri resoconti investigativi della Investigatrice Bianca Cenci (frequentazioni continuate e notturne col ██████████ fotografie, gita a Follonica), non c'è alcuna traccia nella sentenza di primo grado.

Dai molteplici riscontri appena citati, invece, si desume che antecedentemente alla separazione, la ██████████ avesse una relazione col ██████████

Non solo, da quanto sopra, emerge anche che il minore in assenza del padre o sia stato lasciato ad estranei per tutta la notte (il minore stesso nei giorni successivi, portava il padre per 3 volte di fronte ad una sconosciuta abitazione di Ferro di Cavallo, asserendo di aver passato la notte lì) o - e sarebbe ancora ben più grave - la [redacted] se lo sarebbe portato con sé durante i suoi "incontri" di notte col [redacted]. Anche di tutte queste oggettive considerazioni non c'è traccia nella sentenza de qua.

A ciò si aggiunga l'analogo episodio della fine settembre 2013 in cui il [redacted] tornato a casa nuovamente dal [redacted] attorno alle 20.00 e non trovando moglie e figlio, e inutilmente telefonando ad essi, e vedendo il GPS del Rav che lo posizionava alla Ipercoop di Collestrada dalle ore 12.52, ed essendo arrivato attorno alle 21.15 dai Carabinieri per farli rintracciare e/o denunciarne la scomparsa, ed avendo da lì fatto e fatto fare molteplici telefonate alla [redacted] ella infine rispondeva ai Carabinieri solo alle 22.00, a verbale ultimato, dopo quindi circa 2 ore di silenzio, tempo sufficiente per andare a riprendere il minore dovunque esso fosse stato lasciato. Inoltre dai tracciati in atti emerge che successivamente ella si fermava nuovamente in Via [redacted] (la stessa del tracciato del 5/6 settembre) alle 23.23, per poi ripartire alle 23.40 verso casa.

Preme inoltre, impugnare la sentenza in esame anche in ordine alle risultanze processuali circa le testimonianze dei Sigg. ri [redacted] i quali, dapprima sottoscrivevano delle dichiarazioni chiare circa la conoscenza della relazione extraconiugale e poi, in sede di audizione, smentivano tale asserzioni, asserendo di aver posto delle firme (non potendo disconoscere le firme!!!) su fogli bianchi che sarebbero serviti per riprendere il figlio all'asilo (in data 21.8.2013!!!). Si è

peraltro rappresentato che è stata depositata una denuncia verso i Sigg. ri [REDACTED]

[REDACTED]

In ordine al mancato riconoscimento dell'addebito della separazione in capo alla ricorrente, inoltre, si impugna la sentenza nei dati che vengono presi a corollario della fine della relazione matrimoniale, non supportati da alcun riscontro.

Ed infatti:

III - *"quello che emerge dall'istruttoria svolta è, invece, una sostanziale incompatibilità di carattere tra i due coniugi, derivante, verosimilmente, dalla rilevante differenza di età (25), dalle diverse posizioni professionali ([REDACTED] la moglie giovanissima musicista ancora in formazione), e dalla circostanza che la ricorrente si è trovata a vivere in un paese non suo, lontana dalla propria famiglia di origine.."*

La ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, che omette molti elementi documentali ed oggettivi contrari alla sua tesi, danno al lettore inveridiche valutazioni sul modus vivendi dei due coniugi [REDACTED]

Il Giudice del tutto immotivatamente fa proprie le doglianze della [REDACTED] pur in assenza di riscontri ed anzi, in presenza di elementi probatori del tutto opposti.

E' infatti del tutto inveritiera la pretesa giustificazione della [REDACTED] circa l'essere stata relegata ad un ruolo puramente domestico, con impedimento di relazioni sociali e impedimento alle sue aspirazioni anche professionali. Certamente a partire dal 2010 con la nascita del figlio, la ricorrente è stata maggiormente legata alla casa e meno libera di seguire il marito dove egli andava per ragioni professionali. Ma ciò evidentemente era dovuto da ragioni oggettive, dovute al sopraggiunto ruolo di madre.

prevedere (tenuto conto dell'esigenze e degli impegni del minore stesso) che il padre tenesse con sé il figlio:

- due fine settimana al mese, dall'uscita dalla scuola del sabato sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
- il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina al rientro a scuola;
- il lunedì pomeriggio o, in alternativa, il venerdì pomeriggio (quando non lo tiene il weekend), dall'uscita dalla scuola fino al mattino seguente al rientro a scuola.

Anche sotto tale aspetto c'è stato un completo stravolgimento che non ha tenuto conto addirittura della prassi di questi anni e dell'accordo delle parti sul punto!

Quanto all'elevata conflittualità tra i coniugi, il Giudice mostra di non tenuto in conto che a partire dal 2016, il [REDACTED] sia stato vittima di diversi documentati episodi in cui ha avuto difficoltà a relazionare col figlio, nel telefonargli la sera per la buonanotte, nel tentativo di diminuirne e sostituirne il ruolo paterno.

In forza delle richiesta di collocamento presso il padre e comunque, anche ad oggi, alla luce dei tempi paritetici di permanenza del minore con ciascun genitore, l'appellante insiste affinché venga disposto il mantenimento diretto dello stesso.

C) Sul mantenimento in favore della [REDACTED] - Erroneità e manifesta illogicità della motivazione

Il Giudice di prime cure, nel vagliare l'avversa domanda di mantenimento in favore della [REDACTED] esprime un giudizio del tutto illogico e contraddittorio.

Sul punto, preme in prima analisi riportarsi integralmente alle deduzioni di cui al paragrafo A), alla luce delle quali, in forza dell'auspicabile riforma della sentenza

circa l'addebito, appare evidente che nulla in termini di mantenimento del coniuge debba essere disposto.

Ad ogni buon conto, si impugna anche il capo della sentenza che quantifica l'entità dello stesso.

V - *"Dalla comparazione delle rispettive condizioni reddituali è evidente l'esistenza di una situazione di squilibrio economico che giustifica la corresponsione dell'assegno di mantenimento ... Appare però necessario rilevare che la ricorrente è persona di giovane età (34 anni), con specifica preparazione professionale nel settore musicale ed in grado, dunque, di svolgere attività lavorativa, tenuto anche conto del tempo ormai trascorso dalla separazione, della breve durata della convivenza matrimoniale e della circostanza che, a tutt'oggi, risiede comunque in immobile di proprietà del coniuge ... Tenuto conto di tali elementi si ritiene congruo quantificare l'assegno di mantenimento a carico del coniuge..nella somma di euro 800,00 mensili".*

La sentenza gravata, infatti, seppur da un lato faccia emergere elementi inequivocabili, quali la giovane età della controparte, la preparazione, peraltro raggiunta grazie all'aiuto economico del coniuge, che potrebbe essere spesa in termini lavorativi, la donazione (sempre da parte del marito) di un immobile posto a reddito dalla [REDACTED]; la brevità del matrimonio, l'aiuto già fornito in termini di mantenimento da [REDACTED] per sei anni, dall'altro, in modo del tutto contraddittorio, all'atto della decisione, conferma l'importo disposto in corso di causa, ovvero euro 800,00, praticamente l'equivalente di una retribuzione!

Successivamente al deposito delle comparse conclusionali, è emerso che la Sig. ra [REDACTED] aveva aperto un'attività in proprio, in data 24.03.2018, la ditta individuale [REDACTED] [REDACTED] circostanza sottaciuta al coniuge e documentata nel giudizio di divorzio.

Anche sul punto si confida nell'accoglimento del gravame.

Alla luce di quanto sopra, il Sig. [redacted] come rappresentato e difeso,

CITA

[redacted] presidente in Diritto (PC)

[redacted] Via degli Ortolani s.n., rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Alessandra Torti nel cui Studio in Perugia, Via Baldo n. 7 ha eletto domicilio (Pec: alessandra.torti@avvocatiperugiapec.it)

a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Perugia, Collegio e Consigliere Istruttore designandi,

all'udienza del 12/12/2019 ore di rito,

con l'invito all'appellata a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 347 c.p.c., nel termine di almeno venti giorni prima della suindicata udienza dinanzi al Collegio designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze e le preclusioni di cui agli artt. 167 e 343 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

* **CONCLUSIONI**

"Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, anche all'esito dell'istruttoria reiterata,

- *Accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare totalmente le domande avanzate Sig.ra [redacted] dichiarare l'addebito della separazione in capo alla stessa e per l'effetto dichiarare l'appellata decaduta dal diritto di mantenimento.*

- *Revocare, in ogni caso, per le ragioni espresse in narrativa, l'assegno di mantenimento attribuito alla [redacted] o in subordine ridurlo, tenuto conto delle emergenze processuali.*
- *Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore [redacted] ad entrambi i genitori, con collocamento di costui presso il padre, presso l'abitazione di proprietà [redacted] con conseguente mantenimento diretto del figlio in capo al [redacted] e con conseguente restituzione da parte della [redacted] dell'abitazione attualmente occupata in S. Nicolò di Celle (PG)*
- *Con vittoria di spese ed onorari di causa, di entrambi i gradi del giudizio”.*

Si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

- 1) copia sentenza n. 339/2019 del Tribunale di Perugia
- 2) fascicolo del primo grado

Si richiamano espressamente gli allegati di cui al fascicolo di primo grado

Si chiede, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. ordinarsi alla competente Cancelleria la trasmissione del fascicolo di primo grado.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.

Con osservanza

Perugia, lì 22/07/2019

Avv. Alessandro Bacchi

Avv. Francesca Capezzali